



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 18825 - Data adozione: 21/12/2017

Oggetto: Decreto di chiusura del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione in SITO MS136-S2a SIR località Tinelli (comune di Massa)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2017

Numero interno di proposta: 2017AD021808

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” Parte IV Titolo V ;
- VISTA la legge regionale 03/03/2015 n. 22 recante “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) Modifiche alle LR 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014*” così come modificata dalle leggi regionali 70/2015 e 9/2016 ed in particolare gli articoli 9 comma 1 e 2 comma 1 lett d) punto 1 i quali stabiliscono che a decorrere dal 01/01/2016 sono oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati già esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 61/2014 nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle Province ai sensi della legge regionale 25/1998 così come modificata dalla legge regionale 16/02/2016 n. 18;
- VISTO l’art. 5 comma 1 lettera p) della legge regionale 18/05/1988 n. 25 (*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*) come modificata dalla legge regionale 24/02/2016 n. 15 (*Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della L.R. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico - Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015*), ove si prevede che la Regione è l’ente competente per “*tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo 152/2006 e non riservate ai comuni dalla L.R. 10 luglio 2006 n.30*”(Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica dei siti contaminati);
- CONSIDERATO che la Regione, in forza delle sopra citate leggi, è subentrata anche nelle funzioni provinciali relative allo svolgimento delle indagini finalizzate all’identificazione del soggetto responsabile della contaminazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo 152/2006 che trova applicazione anche con riferimento alle aree SIR e SIN;
- VISTO il D.M. 21/12/1999 di perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale –S.I.N. di Massa e Carrara;
- VISTO il D.M. n. 312 del 29/10/2013 di “*Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Massa e Carrara*” in base al quale il perimetro del SIN di Massa e Carrara è stato limitato alle seguenti aree a terra: area Syndial spa, area Solvay Bario e derivati spa, area ex Farmoplant, area del Consorzio Investimenti Produttivi (ex Ferroleghe), inoltre l’articolo 2 del citato D.M. 312/2013 dispone che “*per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del SIN di bonifica di Massa e Carrara e non riportate nella cartografia allegata e per l’area marina ricompresa finora nella perimetrazione del SIN di bonifica di Massa e Carrara, la Regione Toscana subentra al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006*”;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 94 del 18/11/2014 con la quale si stabilisce che le aree che all’esito della suddetta ridefinizione non rientrano nel SIN sono identificate come Sito di Interesse

Regionale (S.I.R.) e la Regione Toscana subentra al MATTM - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 D.Lgs 152/2006 ;

-VISTO l'Accordo di Programma per il *“Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Massa-Carrara”* sottoscritto in data 14/03/2011 tra MATTM, MISE, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa, Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale e CC.I.AA. di Massa Carrara;

-VISTO l'Accordo di Programma per la *“prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN (di cui al D.M. 29/10/2013) integrativo dell'Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Massa-Carrara del 14 marzo 2011”*, sottoscritto in data 01/09/2016 tra MATTM, MISE, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa, Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale e dalla CC.I.AA. di Massa Carrara, il quale all'articolo 4 Tabella 1 PRIMA FASE lettera D prevede, tra gli interventi da realizzare nel sito, l' *“intervento di bonifica nell'area residenziale Stadio-Tinelli”* – S.I.R. - in comune di Massa;

-VISTO l'art. 4 comma 7 del suddetto A.d.P. integrativo del 01/09/2016 il quale stabilisce che la Regione Toscana per le aree SIR è l'ente competente a provvedere all'identificazione del soggetto responsabile della contaminazione ed ai successivi adempimenti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera p) della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 come modificata dalla legge regionale 24 febbraio 2016 n. 15 sopra citate;

-CONSIDERATO che azione preordinata all' *“intervento di bonifica nell'area residenziale Stadio-Tinelli”* – S.I.R. - di cui al citato A.d.P. integrativo del 01/09/2016 è l'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione dei suoli da mercurio (Hg) nel sito MS136-S2a, località Tinelli in comune di Massa, ai sensi dell'art. 244 comma 2 D.Lgs 152/2006;

VISTA la *“Convenzione sottoscritta tra Regione Toscana, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e SOGESID spa (società in house del MATTM) per l'attuazione dell'Accordo di Programma integrativo per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara e nelle aree ex SIN di cui al DM 29 ottobre 2013”* registrata alla Corte dei Conti in data 20/04/2017 al reg. 1 fog. 1732 così come notificato dal MATTM in data 28/04/2017;

VISTO il Programma Operativo di Dettaglio – P.O.D. - allegato alla convenzione sottoscritta con SOGESID spa il quale prevede tra gli interventi urgenti su singole fonti attive di contaminazione della falda in area SIR, l'intervento da attuare nell'area residenziale Tinelli (nella quale sono già stati accertati superamenti delle CSC per il mercurio) consistente in un approfondimento delle indagini di caratterizzazione comprensivo dell'effettuazione dell'Analisi di Rischio nonché nella rimozione dei terreni con *“hot spot”* da mercurio (Hg), con analisi di fondo scavo e successivo ripristino. Trattandosi di interventi da realizzare in danno dei soggetti responsabili della contaminazione, la citata Convenzione subordina l'approvazione

dei relativi progetti di rimozione della contaminazione alla conclusione del procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione stessa;

-VISTO il Piano di Caratterizzazione dei siti di Castagnola di Sopra, Zona Stadio e Alteta ubicati nel comune di Massa ed inseriti all'interno della perimetrazione del S.I.N. (DM 21/02/1999) presentato dal Comune di Massa e approvato, con prescrizioni, dal MATTM nella Conferenza dei Servizi decisoria del 23/04/2004;

VISTO il Rapporto sulle indagini di caratterizzazione svolte nel 2006 in esecuzione al suddetto Piano di Caratterizzazione, Rapporto redatto dalla Società Ambiente s.c. per conto del Comune di Massa, i cui risultati hanno evidenziato sulle matrici suolo e sottosuolo in zona Stadio che *“la sostanza più frequentemente rinvenuta in quest'area è risultata il mercurio (Hg) e spesso in concentrazione superiore al limite di soglia previsto per i siti commerciali ed industriali, distribuita nel settore est del perimetro della zona Stadio denominato località Tinelli in particolar modo nei terreni ad uso verde/agricolo”*;

-VISTA l'Ordinanza n. 3870 del 03/10/2007 emessa dal Comune di Massa a seguito dell'esecuzione delle suddette indagini, in ordine al *“divieto cautelativo di coltivare e consumare prodotti destinati all'alimentazione umana ed animale e di esercitare il pascolo”* nelle aree in cui sono stati evidenziati i predetti superamenti di mercurio, trasmessa al MATTM e dallo stesso acquisita al prot. n. 27670/QdV/DI del 23/10/2007, così come risulta dal verbale della CdS decisoria del 30/10/2007 punto 16 all'O.d.G. del MATTM;

-PRESO ATTO che nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria del 30/10/2007 il MATTM ha deliberato di richiedere al Comune di Massa di integrare la caratterizzazione effettuata nel 2006 al fine di meglio definire la potenziale contaminazione riscontrata per il mercurio;

-VISTA la Relazione Tecnica contenente lo *“Studio sulla contaminazione da mercurio riscontrata in località Tinelli nel comune di Massa - Risultati delle indagini ambientali integrative”*, di seguito denominata *“Relazione Tecnica”*, redatta per conto del Comune di Massa da un professionista dallo stesso incaricato, Relazione acquisita dal MATTM al prot. 25648/QdV/DI del 12/11/2008 ed oggetto di discussione tra le *“Varie ed Eventuali”* nella Conferenza dei Servizi decisoria del 10/02/2009;

-PRESO ATTO che la *“Relazione Tecnica”* complessivamente ha considerato oggetto di studio un'area residenziale e commerciale di 22 ettari di cui 15 ettari adibiti ad uso principalmente residenziale ed i restanti 7 ettari ad uso commerciale ed artigianale in quanto essa riporta, analizzandoli entrambi, sia i risultati delle precedenti attività di indagine ambientale svolte nel 2006 sia i risultati delle indagini ambientali integrative svolte nel periodo Febbraio-Luglio 2008;

-RILEVATO che le analisi svolte sul sito hanno mostrato una potenziale contaminazione da mercurio (Hg) ed i risultati dell'elaborazione dei dati contenuti nella suddetta *“Relazione Tecnica”* hanno evidenziato l'esistenza di due *“hot spot areali”* allungati con direzione all'incirca Nord-Est/Sud-Ovest caratterizzati dalle concentrazioni di mercurio più elevate in cui l'area risultata più compromessa con concentrazioni comprese tra 25 mg/kg e 173,23 mg/kg si estende su una superficie di circa 18.000 mq e che tali *“hot spot*

areali” sono pressoché coincidenti con lotti di terreno che fino alla metà degli anni '70 risultano essere stati coltivati essenzialmente a grano, granturco e ortaggi ;

-PRESO ATTO che in relazione ai suddetti superamenti, il MATTM nella Conferenza dei Servizi decisoria del 10/02/2009 ha deliberato *“di richiedere al Comune di Massa di rimuovere i terreni con presenza di hot spot da mercurio (valori di concentrazione 10 volte i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche) con la successiva effettuazione della caratterizzazione del fondo e delle pareti degli scavi e l’acquisizione della relativa validazione di ARPAT”*.

-CONSIDERATO che il suddetto intervento di rimozione dei terreni con presenza di hot spot da mercurio è attuato attraverso i soggetti e l’attività specifica previsti dall’A.d.P. integrativo del 01/09/2016 di cui il Comune di Massa è una delle Amministrazioni sottoscrittrici;

-PRESO ATTO, altresì, che nell’ambito della medesima Conferenza dei Servizi decisoria del 10/02/2009, su richiesta del MATTM, la Azienda USL 1 di Massa Carrara in collaborazione con il Comune di Massa, nel 2009 aveva svolto un’indagine finalizzata alla valutazione dell’esposizione a mercurio nella popolazione residente nella zona Tinelli ;

-VISTA la legge 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti” con particolare riferimento al Titolo III “Partecipazione al procedimento”;

-VISTA la legge regionale 23/07/2009 n.40 “Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

-VISTA la nota del Comune di Massa del 13/09/2016 prot. 55420 (acquisita agli atti del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti prot. n. 365126 del 14/09/2016) con la quale il Comune, dopo aver accertato che i livelli di potenziale contaminazione da mercurio (Hg) in località Tinelli sono superiori ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione – C.S.C. – che per il mercurio (Hg) sono pari a 1 mg/kg così come definiti dalla tabella 1 colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006, ne dà comunicazione alla Regione Toscana trasmettendole la relativa documentazione ai sensi dell’art. 244 comma 1 del D.Lgs 152/2006;

-VISTO il Verbale della riunione del 29/09/2016 svoltasi presso la Regione Toscana, agli atti di ufficio, nell’ambito del quale è stato deciso di avviare la prima fase del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 244 comma 2 D.Lgs 152/2006 relativa allo svolgimento delle indagini istruttorie da espletare attraverso la raccolta di dati/informazioni/documentazione esistenti in località Tinelli in possesso di Comune di Massa, di ARPAT Dipartimento di Massa Carrara e di Azienda USL Toscana nord ovest ;

-VISTE le note del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti di seguito riportate con le quali, dopo aver ricevuto da parte del Comune di Massa la suddetta comunicazione ed a seguito della riunione del 29/09/2016, è stata attivata da parte della Regione la fase di svolgimento delle indagini istruttorie propedeutica alla successiva fase di avvio formale del procedimento per l’individuazione del soggetto

responsabile della potenziale contaminazione nell'area residenziale Tinelli, che è stata espletata attraverso la richiesta della sotto elencata documentazione alle seguenti Amministrazioni:

- con nota prot. AOOGR/447914/P.070 del 07/11/2016 è stato chiesto all'Azienda USL Toscana nord ovest una relazione sui risultati dell'indagine svolta per la valutazione dell'effettivo rischio da esposizione a mercurio nella popolazione residente;
 - con nota prot. AOOGR/447916/P.070 del 07/11/2016 sono state chieste all'Arpat Dipartimento di Massa Carrara le relazioni di validazione in merito ai risultati delle indagini ambientali svolte nel 2006 e nel 2008 finalizzate a definire la contaminazione da mercurio in località Tinelli (Massa) e relative al *“Piano di caratterizzazione delle aree pubbliche Castagnola di Sotto, Alteta e Stadio”* acquisite entrambe dal MATTM al prot. 17139/QdV/DI del 27/06/2007 (così come risulta dal Verbale della C.d.S. decisoria del 30/10/2007) ed al prot. 27837/QdV/DI del 11/12/2008 (così come risulta dal Verbale della C.d.S. decisoria del 10/02/2009 punto all'O.d.G. n. 43 *“Varie ed Eventuali”*) oltre ad una relazione di sintesi riguardo al quadro dello stato di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee nella quale siano evidenziati tutti gli elementi necessari ed utili all'individuazione sia dei responsabili della contaminazione che dell'origine della contaminazione stessa;
 - con nota prot. AOOGR/447581/P.070 del 07/11/2016 è stato chiesto al Comune di Massa una relazione di sintesi riguardo al quadro dello stato di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee e la sua estensione areale basata sulle indagini che codesto Comune ha trasmesso al MATTM ; l'analisi storica dell'utilizzo del sito con particolare riferimento alle attività inquinanti; le visure catastali (storico) per ogni singola proprietà ed infine l'anagrafe dei singoli proprietari attuali;
- PRESO ATTO della risposta della Azienda USL Toscana nord ovest prot. 2016/0204140 del 06/12/2016 (reg. prot. RT n. 496378 del 06/12/2016) con la quale l'Azienda ha comunicato i risultati dell'indagine effettuata nel 2009, su espressa richiesta del MATTM in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 10/02/2009, finalizzata ad avere informazioni sulla reale esposizione a mercurio degli abitanti della zona Tinelli i cui risultati, pur indicando una situazione non critica per la popolazione residente nella zona, non hanno consentito di mutare l'atteggiamento di cautela adottato e pertanto, finché permarrà lo stato di potenziale contaminazione riscontrato l'Azienda USL Toscana nord ovest ha chiesto al Comune di mantenere in essere l'Ordinanza n.3870 del 03/10/2007. Nella medesima nota l'Azienda ha precisato che all'interno del questionario sottoposto ai residenti della zona Tinelli non erano state previste domande sull'uso di anticrittogamici in quanto scopo dell'indagine non era stato quello di determinare le cause dell'inquinamento bensì di valutare lo stato di salute dei residenti in relazione alla contaminazione da mercurio per l'adozione di eventuali provvedimenti cautelativi;

-VISTE le successive richieste prot. AOOGR/527606/P.070.080.030 del 29/12/2016 e AOOGR/527608/P.070.080.030 del 29/12/2016 con le quali si sollecitava, rispettivamente ad Arpat Dipartimento di Massa Carrara ed al Comune di Massa l'inoltro della documentazione già richiesta in precedenza;

-PRESO ATTO che con e-mail del 27/01/2017 il Comune di Massa ha trasmesso il file contenente il foglio 92 con le visure catastali storiche dei proprietari dei lotti in località Tinelli la cui particella è stata interessata da sondaggio negli anni 2006 e 2008, precisando che le visure sono state effettuate in base alla TAV. 11 allegata alla "Relazione Tecnica" riguardante le concentrazioni da mercurio (Hg) del suolo superficiale > 1 mg/kg;

-PRESO ATTO che con successiva e-mail del 23/02/2017 il Comune di Massa ha trasmesso una prima parte delle visure del foglio 92 e delle residenze degli intestatari delle visure;

-VISTE le successive e-mail del 02/03/2017 e del 06/03/2017 con le quali il Comune di Massa ha trasmesso una seconda parte delle visure del foglio 92 e delle residenze dei relativi intestatari;

-VISTE, altresì, le ulteriori e-mail del 10/07/2017, del 19/07/2017, del 28/07/2017, del 01/08/2017, del 19/09/2017 e del 20/09/2017 con le quali il Comune di Massa ha completato la trasmissione delle visure e delle residenze degli intestatari delle stesse;

-VISTA la nota del 13/02/2017 (reg. prot. RT AOOGR 88186 del 20/02/2017) con la quale ARPAT Dipartimento Massa Carrara ha trasmesso la documentazione richiesta e, precisamente: la relazione di validazione del rapporto sulle indagini relative al "Piano di caratterizzazione delle aree pubbliche Castagnola di Sotto, Alteta e Stadio" acquisita dal MATTM al prot. 17139/QDV/DI del 27/06/2007 (così come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 30/10/2007); la relazione di validazione dei risultati delle indagini ambientali integrative finalizzate a definire la potenziale contaminazione da mercurio in località Tinelli trasmessa da ARPAT Dipartimento di Massa Carrara in data 02/12/2008 ed acquisita dal MATTM al prot. 27837/QdV/DI del 11/12/2008 (così come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 10/02/2009 punto n. 43 "Varie ed eventuali") nonché la Relazione di sintesi nell'ambito della quale ARPAT riferisce di condividere l'ipotesi del professionista incaricato dal Comune di Massa che la potenziale contaminazione riscontrata nell'area sia attribuibile all'uso di fungicidi organomercuriali (tipo sali di alchimercurio o sali di arilmercurio) utilizzati nel periodo compreso tra la fine degli anni '30 e la fine degli anni '60 soprattutto in prossimità delle aree coltivate a cereali suggerendo di attivare indagini documentali allo scopo di individuare eventuali soggetti responsabili che in passato hanno utilizzato queste aree ad uso agricolo per la coltivazione di cereali;

-VISTA la comunicazione di avvio formale del procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione dei suoli da mercurio (Hg) nell'area residenziale Tinelli in comune di Massa (MS) – S.I.R. **SITO MS 136-S2a**, ai sensi dell'art. 244 comma 2 D.Lgs 152/2006, la quale è stata inviata dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti della Regione ai seguenti soggetti:

-con nota prot.n. 509748 del 25/10/2017 alle Amministrazioni Pubbliche in qualità di sottoscrittrici dell'A.d.P. integrativo del 01/09/2016 nonché ad ARPAT ed all'Azienda USL Toscana nord ovest in qualità di Amministrazioni che per legge debbono intervenire nel procedimento;

-con singole note, tramite raccomandata a/r per ciascuno dei 120 proprietari di particelle in località Tinelli, in qualità di meri proprietari, ai sensi dell'art. 244 comma 3 D.Lgs 152/2006, trasmesse sia ai proprietari delle particelle, ricomprese all'interno del perimetro dell'ordinanza sindacale del Comune di Massa n. 3870/2007, in cui è stato accertato con le indagini di caratterizzazione degli anni 2006 e 2008 che i livelli di contaminazione da mercurio (Hg) sono superiori ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione che per il mercurio (Hg) è pari ad 1 mg/kg sia, cautelativamente, ai proprietari di quelle particelle che, pur non essendo state oggetto di accertamento, "confinando" tuttavia con le particelle dove è stato riscontrato tale superamento, potrebbero beneficiare del successivo intervento di prevenzione previsto dall'A.d.P. Integrativo del 01/09/2016;

-CONSIDERATO che nella suddetta comunicazione di avvio è stato determinato che il procedimento si concluda, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e dell'art. 12 della legge regionale 40 del 23 luglio 2009, entro giorni 30 decorrenti dal 27/10/2017 e che entro e non oltre il 10/11/2017 i singoli soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento possono presentare eventuali memorie scritte e documenti che forniscano un pertinente supporto amministrativo allo stesso;

-PRESO ATTO che a fronte delle 120 comunicazioni di avvio del procedimento è risultato che la relativa notifica è stata perfezionata per n.103 così come attestato dalle firme dai relativi destinatari in calce alla ricevuta di ritorno riconsegnata e conservata agli atti di ufficio del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti mentre la notifica delle restanti comunicazioni non risulta essere stata perfezionata a causa di vari motivi (destinatario irreperibile e/o sconosciuto e/o avviso depositato presso il destinatario e non ritirato all'ufficio postale presso cui giaceva);

-STABILITO che per le restanti comunicazioni di avvio del suddetto procedimento la cui notifica non è stata perfezionata nei confronti dei destinatari per i motivi sopra descritti, si ricorra al servizio di notifica tramite messi comunali dei Comuni territorialmente competenti, mediante l'avvio di un procedimento distinto dal presente per termini di decorrenza ma analogo nei contenuti e nelle finalità che, a sua volta, si concluderà con un decreto confermativo e/o modificativo/integrativo del presente decreto;

-PRESO ATTO che entro e non oltre il 10 novembre 2017 sono pervenute le seguenti memorie scritte/documenti:

→ nota raccomandata a/r del 09/11/2017 spedita in data 10/11/2017 (reg. prot. RT n. 544757 del 14/11/2017) dalla sig.ra Gallini Maria Francesca la quale in merito al suddetto procedimento, dichiara di "non disporre di memorie utili all'identificazione dei responsabili";

→ nota pec del 08/11/2017 (reg. prot. RT n.533862 del 08/11/2017) trasmessa dal Consorzio Zona Industriale Apuana di Massa Carrara nella quale oltre a precisare che il Consorzio non dispone di

un'archiviazione documentale tale da consentire un'indagine agevole, il Consorzio comunica di avere dato mandato ad un geologo affinché lo stesso assuma informazioni in relazione a quanto richiesto. La nota tecnica del geologo incaricato, allegata alla suddetta nota del Consorzio ZIA, riferisce che *“Il Consorzio non può comporre scritti e memorie di alcun genere in grado di fornire un significativo supporto amministrativo nell'ambito del procedimento in atto”*.

→ nota pec del 11/11/2017 (reg. prot. RT n. 541913 del 13/11/2017) trasmessa dai signori Oscar Conti e Bonotti Maria con la quale riferiscono di non avere *“nulla da dichiarare”* ;

-CONSIDERATO che dalle predette osservazioni non è stato possibile ricavare nessuna informazione utile all'individuazione del soggetto responsabile della suddetta potenziale contaminazione;

-VISTO il Verbale del Tavolo Tecnico del 01/12/2017 (convocato con nota del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti della Regione prot. n. 552862 del 17/11/2017) conservato agli atti di ufficio, con il quale le Amministrazioni Pubbliche convocate a seguito dell'avvio del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione da mercurio in area Tinelli hanno preso atto sia dello stato delle notifiche delle comunicazioni di avvio del medesimo procedimento sia del fatto che dalle osservazioni pervenute entro il 10/11/2017 non è stato possibile ottenere alcuna informazione utile all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

PRESO ATTO che in sede di Tavolo Tecnico è stato convenuto che i contenuti del presente Decreto e del relativo Rapporto Istruttorio siano oggetto di valutazione da parte del Comune di Massa, di ARPAT Dipartimento di Massa Carrara e dell'Azienda USL Toscana nordovest;

-VISTA la nota del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti del 01/12/2017 prot. 579790 con la quale è stato espressamente richiesto alle suddette Amministrazioni di esprimere le rispettive valutazioni in merito al presente Decreto ed al relativo Rapporto Istruttorio ad esso allegato;

-PRESO ATTO delle valutazioni espresse in merito ai suddetti documenti dal Comune di Massa con propria nota del 12/12/2017 prot. n. 70492 (reg. prot. RT n. 598322 del 13/12/2017), da ARPAT Dipartimento Massa Carrara con propria nota del 13/12/2017 prot. n. 87650 (reg. prot. RT n. 601423 del 14/12/2017) e dall'Azienda USL toscana nordovest con propria nota del 15/12/2017 prot.198449 (reg. prot. RT n.605807 del 15/12/2017) i cui contenuti sono stati riportati nel medesimo Rapporto Istruttorio;

-VISTO il Rapporto Istruttorio comprensivo dei relativi documenti ad esso allegati sui risultati delle indagini svolte per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) del SITO MS 136-S2a località Tinelli in Comune di Massa (MS) – S.I.R. redatto dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti della Regione;

-CONSIDERATO che il suddetto Rapporto Istruttorio contiene l'iter procedimentale seguito per l'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) del SITO MS 136-S2a località Tinelli e comprende sia la descrizione della fase propedeutica di raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni/documenti/memorie acquisiti dal Comune di Massa, dall'Azienda USL Toscana nord ovest

e da ARPAT Dipartimento di Massa Carrara sia la descrizione della fase di avvio formale del procedimento di individuazione del soggetto responsabile (dal 27/10/2017) con le informazioni/documenti/memorie acquisite entro il termine del 10 novembre 2017 dai cittadini e dalle Amministrazioni sottoscrittrici dell'A.d.P. Integrativo del 01/09/2016 nonché le relative conclusioni e motivazioni;

-RITENUTO di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente decreto il suddetto Rapporto Istruttorio Allegato integralmente coi documenti, a sua volta, ad esso allegati;

-CONSIDERATI i seguenti punti della Relazione Tecnica fornita dal Comune e condivisi anche da ARPAT nella citata Relazione di sintesi del 13/02/2017 (reg. prot. RT AOOGR 88186 del 20/02/2017):

nel sito MS136-S2a è stata riscontrata l'esistenza di una potenziale contaminazione in atto stante l'accertato superamento nel suolo delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per il parametro mercurio (hg);

per quanto riguarda la falda, sulla base delle evidenze analitiche emerse dalla caratterizzazione delle acque di falda sottostanti l'area non sono emersi livelli di contaminazione. Tutte le analisi condotte nel 2006 sui campioni di acqua prelevati dai pozzi e dai piezometri esaminati hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti normativi per tutti i parametri ricercati non evidenziando dunque alcun superamento delle CSC, così come definite dalla tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs n. 152 del 3/4/2006";

è verosimile che la potenziale contaminazione da mercurio riscontrata sull'area sia correlabile con l'uso di fungicidi organomercuriali (tipo sali di alchilmercurio o sali di arilmercurio) la cui utilizzazione nel passato è ben documentata in bibliografia. In Italia solo con il DM 09/10/1972 è stato proibito l'impiego in agricoltura di tutti i composti organici del mercurio;

la fonte principale di potenziale contaminazione da mercurio (Hg) nel sito, pertanto, risulterebbe essere conseguenza dell'attività di coltivazione dei cereali che, come documentato nella Relazione Tecnica del geologo incaricato dal Comune di Massa sono stati coltivati in passato sulle aree indagate. Tali composti organomercuriali presumibilmente applicati in un periodo compreso tra la fine degli anni '30 e gli inizi degli anni '70, sono infatti specifici per la prevenzione di alcune patologie fungine che attaccano i cereali. Tale ipotesi risulterebbe, inoltre, avvalorata dalla distribuzione del contaminante sui terreni dalla quale emerge che le concentrazioni più alte di mercurio "hot spots areali" ricadono in prossimità delle aree coltivate a cereali, mentre i valori più bassi ricadono in aree *un tempo coltivate a vigneto e valori minimi risultano in prossimità delle aree ad uliveto*";

-CONSIDERATO che il suddetto Rapporto Istruttorio, a sua volta, ha fatto proprie le considerazioni contenute nella Relazione Tecnica del Comune di Massa e condivise anche da ARPAT nella citata Relazione di sintesi, ritenendo verosimile che la causa della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) del SITO MS 136-S2a riscontrata in Località Tinelli in Comune di Massa (MS) – S.I.R., sia attribuibile e correlabile all’uso di fungicidi organomercuriali (tipo sali di alchilmercurio o sali di arilmercurio) per le motivazioni e la documentazione probatoria contenute e allegate alla medesima Relazione Tecnica;

-CONSIDERATO che a seguito dell’avvenuta conclusione, ai sensi dell’art. 244 comma 2 D.Lgs 152/2006, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) in area residenziale località Tinelli in Comune di Massa (MS 136-S2a) – S.I.R., lo stato attuale delle informazioni e della relativa documentazione acquisita agli atti di ufficio nell’ambito del medesimo procedimento, entro il termine del 10/11/2017, sia da parte delle Amministrazioni Pubbliche che dei proprietari di particelle nel sito, consente di affermare che verosimilmente la causa della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) nel sito MS136-S2a è attribuibile e correlabile all’uso in agricoltura di fungicidi organomercuriali presumibilmente applicati in sito in un periodo compreso tra la fine degli anni ’30 e gli inizi degli anni ’70 ed il cui impiego in Italia è stato proibito con il DM 09/10/1972. Tuttavia, al contempo, la documentazione ad oggi acquisita agli atti, non consente di individuare il soggetto responsabile della potenziale contaminazione da mercurio non essendo possibile correlare l’uso effettivo in agricoltura dei prodotti contenenti composti organici del mercurio all’azione di nessun soggetto in particolare, tanto meno agli attuali proprietari, dal momento che *“non è configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo ai proprietari o ai possessori degli immobili in ragione di tale sola qualità”* così come riferito nel parere dell’Avvocatura Regionale del 06/06/2017 prot. 288356 agli atti di ufficio;

-DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario incaricato di Posizione Organizzativa;

DECRETA

-di approvare il Rapporto Istruttorio sui risultati delle indagini svolte per l’identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) del sito MS 136-S2a località Tinelli in Comune di Massa (MS) – S.I.R. redatto dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti della Regione ed Allegato integralmente coi documenti, a sua volta, ad esso allegati, al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che il suddetto Rapporto Istruttorio contiene l’iter procedimentale seguito per l’identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) del sito MS 136-S2a località Tinelli e comprende sia la descrizione della fase propedeutica di raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni/documenti/memorie acquisiti da parte del Comune di Massa, di ARPAT

Dipartimento Massa Carrara, della Azienda USL Toscana nord ovest sia la descrizione della successiva fase di avvio formale del procedimento di individuazione del soggetto responsabile a partire dal 27/10/2017 con le informazioni/documenti/memorie acquisite entro il termine del 10 novembre 2017 dai proprietari di particelle nel sito e dalle Amministrazioni sottoscrittrici dell'A.d.P. integrativo del 01/09/2016 nonché le relative conclusioni e motivazioni;

-di ritenere sulla base di quanto dettagliato e motivato nel suddetto Rapporto Istruttorio che, a sua volta, ha fatto proprie le deduzioni contenute nella Relazione Tecnica del Comune di Massa e condivise anche da ARPAT nella citata Relazione di sintesi, che la causa della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) del sito MS 136-S2a riscontrata in località Tinelli in Comune di Massa (MS) – S.I.R., sia verosimilmente attribuibile e correlabile all'uso di fungicidi organomercuriali (tipo sali di alchilmercurio o sali di arilmercurio) la cui utilizzazione nel passato è stata documentata in bibliografia ed in Italia solo con il DM 09/10/1972 è stato proibito l'impiego in agricoltura di tutti i composti organici del mercurio. Tali composti organomercuriali presumibilmente applicati in un periodo compreso tra la fine degli anni '30 e la fine degli anni '70 sono infatti specifici per la prevenzione di alcune patologie fungine che attaccano i cereali che, come documentato dalle stesse foto aeree, sono stati coltivati in passato sulle aree indagate. Tale conclusione risulta, inoltre, avvalorata dalla distribuzione del contaminante sui terreni indagati dalla quale emerge che le concentrazioni più alte di mercurio (hot spot) ricadono in prossimità delle aree coltivate a cereali mentre valori più bassi ricadono in aree un tempo coltivate a vigneto ed i valori minimi risultano in prossimità delle aree ad uliveto;

-di concludere che a seguito dell'avvenuto svolgimento, ai sensi dell'art. 244 comma 2 D.Lgs 152/2006, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) in area residenziale località Tinelli in Comune di Massa (MS 136-S2a) – S.I.R., lo stato attuale delle informazioni e della relativa documentazione acquisita agli atti di ufficio nell'ambito del medesimo procedimento, entro il termine del 10/11/2017, sia da parte delle Amministrazioni Pubbliche che dei proprietari di particelle nel sito, consente di affermare verosimilmente che la causa della potenziale contaminazione da mercurio (Hg) nel sito MS136-S2a sia attribuibile e correlabile all'uso in agricoltura di fungicidi organomercuriali presumibilmente applicati in sito in un periodo compreso tra la fine degli anni '30 e gli inizi degli anni '70 ed il cui impiego in Italia è stato proibito con il DM 09/10/1972. Tuttavia, al contempo, la documentazione ad oggi acquisita agli atti non consente di individuare il soggetto responsabile della potenziale contaminazione da mercurio non essendo possibile correlare l'uso effettivo in agricoltura dei prodotti contenenti composti organici del mercurio all'azione di nessun soggetto in particolare, tanto meno agli attuali proprietari, dal momento che *“non è configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo ai proprietari o ai possessori degli immobili in ragione di tale sola*

qualità” così come riferito nel parere dell’Avvocatura Regionale del 06/06/2017 prot. 288356 agli atti di ufficio;

-di comunicare nelle forme di legge il presente decreto di conclusione del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione in area residenziale Tinelli (Massa) sito MS 136-S2a – S.I.R. - ai seguenti soggetti:

-al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del MARE - MATTM, al Ministero dello Sviluppo economico - MISE, alla Regione Toscana Settore Servizi Pubblici Locali, energia e inquinamenti, alla Provincia di Massa Carrara, al Comune di Massa, al Comune di Carrara, al Consorzio Zona Industriale ed alla CCIAA di Massa Carrara in qualità di Amministrazioni sottoscrittrici del citato A.d.P. integrativo del 01/09/2016;

-ad ARPAT e all’Azienda USL Toscana nord ovest in qualità di amministrazioni pubbliche che per legge devono intervenire nel procedimento;

-SOGESID spa in qualità di società in house del MATTM sottoscrittrice della Convenzione stipulata tra la stessa società, la Regione Toscana ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’attuazione degli interventi previsti dal citato A.d.P. integrativo del 01/09/2016;

-in qualità di meri proprietari ai sensi dell’art. 244 comma 3 del D.Lgs 152/2006, ai proprietari per i quali è stata perfezionata la notifica della comunicazione di avvio dello stesso procedimento del 27/10/2017 così come attestato dalle firme dei destinatari apposte nelle ricevute di ritorno alle medesime raccomandate (conservate agli atti di ufficio);

-di stabilire che per i restanti proprietari per i quali non è stata perfezionata la comunicazione di avvio del procedimento del 27/10/2017 per i motivi descritti nella premessa del presente atto, si farà ricorso al servizio di notifica tramite messi comunali dei Comuni territorialmente competenti, attraverso l’avvio di un procedimento distinto dal presente per termini di decorrenza ma analogo nei contenuti e nelle finalità che, a sua volta, si concluderà con un decreto confermativo e/o modificativo/integrativo del presente decreto.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al competente organo giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 11

- 01 *Rapporto Istruttorio*
cf0de6cfd34f9c823376eb39aa7f1d5bcde881bf29b8930a222ecea9d968f6b1
- 02 *copertina Relazione Tecnica*
d5189b730a2d31057af66278580f484b8400450c2b93c7b383496fffe526fda2
- 03 *Relazione Tecnica*
75970c65ee96d486e507b8a563921389c0a62ebabb83eb46b11cd1829aee5500
- 04 *tavola 1*
6c235596a47fd4ea37443527a15eaf530772b6323a3183685edeb5c0a384c791
- 05 *tavola 4*
06f45989828eef2b5cce7c7b83484741c3339099d6ef02fbf490cd39f4e19eef
- 06 *tavola 5*
c8a2912c07a71f15bff6fcc8d730bfd1fc55318d58865026658b5b0bf4db822
- 07 *tavola 6*
5c1808c2a854a6f1e4e9057101f4197789b3041df15c1d206e8e826412cb2716
- 08 *tavola 10*
7a085555d3980ffc21487451fbab83927537143cce540331c30cea9df6a5adf9
- 09 *tavola 11*
a2612e9b4bcd18a82ddbb81ba6fb42844e89e57f88442e15ae80e1c614da3906
- 10 *tavola 12*
49607de67a341ca5bb0a6bf7bcb6ee63d316811cf69f28705588362bf53f425c
- 11 *tavola 14*
84a4387d0bddce4c412ca49d7876e47a192efab75fef264364db6e56f2882292

CERTIFICAZIONE